

ALLEGATO N. 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
	(1)	(2)	(3)=(1-2)
Contributi volontari.....	4.408.128,01	5.179.753,62	-771.625,61
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.....	2.000.160,74	2.077.961,24	-77.800,50
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n. 153/1969.....	93.335,79	121.448,40	-28.112,61
Proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, art. 44, c. 2, legge n.289/2002..	11.049,91	31.162,89	-20.112,98
Proventi a sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, art.44, c. 3, legge n.289/2002.....	-	112,79	-112,79
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	9.131.231,73	12.523.835,33	-3.392.603,60
TOTALE.....	15.643.906,18	19.934.274,27	-4.290.368,09

ALLEGATO N. 6

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008				CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
	da accertare nel 2008 1	Meno : rateo al 31.12.2007 2	Più: rateo al 31.12.2008 3	Totale (dato economico) 4 = 1-2+3	Totale (dato economico) 5	6 = 4-5
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende.....	5.806.510,03	1.338.960,56	1.447.447,34	5.914.996,81	5.525.155,14	389.841,67
Interessi di dilazione e differimento.....	135.032,48	-	-	135.032,48	194.715,65	-59.683,17
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art.44, c.2 e 3 legge 289/2002.....	102,60	-	-	102,60	188,94	-86,34
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	150.735,72	-	-	150.735,72	208.786,88	-58.051,16
Entrate varie.....	2.880.376,62	-	-	2.880.376,62	2.158.717,85	721.658,77
TOTALE.....	8.972.757,45	1.338.960,56	1.447.447,34	9.081.244,23	8.087.564,46	993.679,77

ALLEGATO N. 7

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO
ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
Copertura del minor gettito per esoneri e riduzioni contributive.....	69.277.001,40	54.832.927,13	14.444.074,27
Eccedenza contributo dello Stato per assegni familiari art. 28, comma 2, legge n. 88/1989.....	36.122.008,22	35.757.320,94	364.687,28
Concorso agli oneri conseguenti alla ricostituzione delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico art. 4 D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n.166/1991.....			
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art.77 della legge n.448/1998.....	1.182.262,00	1.197.807,00 -	15.545,00
Rifusione dalla Gias onere per pensionamenti dei non vedenti	-	23.838,51 -	23.838,51
Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1/1/2000 (congedi parentali - art. 3, legge n. 53/2000)	307.429,78	332.342,93 -	24.913,15
Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro - art.72 legge 388/2000.....	2.184.979,00	2.144.184,00	40.795,00
TOTALE	109.073.680,40	94.288.420,51	14.785.259,89

ALLEGATO N. 8

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008				CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE (6)=(4-5)
	da impegnare nel 2008 (1)	Meno : rateo al 31.12.2007 (2)	Più: rateo al 31.12.2008 (3)	Totale (dato economico) (4)=(1-2+3)	Totale (dato economico) (5)	
A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	6.093.652.814,52	36.534.590,00	26.086.163,00	6.083.204.387,52	5.821.080.520,15	262.123.867,37
a detrarre:						
- Integrazione al trattamento minimo dell'assegno d' invalidità - Art. 1, legge n. 222/1984.....	40.511.083,66	-	-	40.511.083,66	41.019.337,38	-508.253,72
- Maggiorazione - Art.1, legge n. 140/1989 e successive modificazioni e integrazioni	60.447.510,06	-	-	60.447.510,06	46.932.113,53	13.515.396,53
-Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione - art. 38, lett. a), legge n. 448/2001 a favore dei pensionati.....	21.900.179,89	-	-	21.900.179,89	32.523.235,35	-10.623.055,46
- Quota parte mensilità di pensione erogata post 1988 - art.37, c. 3, lett.c), legge n. 68/1989.....	1.700.790.000,00	-	-	1.700.790.000,00	1.466.610.000,00	234.180.000,00
- Maggiorazioni della pensione agli ex combattenti art.6, leggi n.140/1985 e n. 544/1986.....	2.600.625,03	-	-	2.600.625,03	2.644.606,56	-43.981,53
- Quota parte di pensione - art. 11, legge n. 54/1982	315.254.367,00	-	-	315.254.367,00	300.288.778,00	14.965.589,00
- Rate di pensione connesse a pensionamenti anticipati.....	7.347.399,34	-	-	7.347.399,34	8.288.468,56	-941.069,22
- Onere per maggiore perequazione rate pensione fino ad un milione - art. 11, c.5, legge n.537/1993.....	18.474.413,00	-	-	18.474.413,00	18.764.998,00	-290.585,00
- Quota parte dell'integrazione al minimo delle pensioni conseguente alla modifica del limite di reddito di cui all' art. 11, c. 38, legge n. 537/1993.....	9.097.990,00	-	-	9.097.990,00	9.214.976,00	-116.986,00
- Quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate in regime di Convenzione con il Venezuela.....	188.203,00	-	-	188.203,00	185.476,00	2.727,00
-Quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con l'Australia.....	189.207,00	-	-	189.207,00	186.488,00	2.719,00
- Rivalutazione pensioni ai sensi dell'art. 69, c. 1, legge n. 388/2000.....	7.811.148,00	-	-	7.811.148,00	6.168.398,00	1.642.750,00
- Onere conseguente revisione normativa in materia di cumulo tra rendite INAIL e trattamento di reversibilità INPS - art.73 legge n.388/2000.....	2.147.001,00	-	-	2.147.001,00	2.113.606,00	33.395,00
- Onere per le modifiche dell' integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'art.1 legge n. 385/2000.....	237.444,18	-	-	237.444,18	221.190,44	16.253,74
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione al trattamento minimo - art.70, c.7, legge n.385/2000.....	42.923.085,70	-	-	42.923.085,70	40.362.828,10	2.560.257,60
-Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione- art.38, c.9, legge n. 289/2002 a favore dei pensionati residenti all'estero.....	-	-	-	-	61.788,62	-61.788,62
- Somma aggiuntiva - art.5, commi 1-4, L. 127/2007.....	271.150.121,19	-	-	271.150.121,19	188.299.239,05	82.850.882,14
- Oneri pensionistici per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana - art. 1 comma 268, Legge 266/2005	-	-	-	-	17.152,11	-17.152,11
- Oneri perequazione art.5, comma 6, L.127/2007 a favore dei pensionati.....	544.557,00	-	-	544.557,00	-	544.557,00
- Totalizzazione periodi assic.D.L.gs n.42/2006.....	110.408,60	-	-	110.408,60	14.500,86	95.907,74
Totale delle detrazioni.....	2.501.724.743,65	-	-	2.501.724.743,65	2.163.917.180,56	337.807.563,09
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	3.591.928.070,87	36.534.590,00	26.086.163,00	3.581.479.643,87	3.657.163.339,59	-75.683.695,72
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	254.067,42	-	-	254.067,42	287.915,54	-33.848,12
INDENNITA' DI MATERNITA'- LEGGE N. 546/1987.....	4.277.438,50	3.836.137,00	3.793.834,00	4.235.135,50	4.266.174,10	-31.038,60
TOTALE A).....	3.596.459.576,79	40.370.727,00	29.879.997,00	3.585.968.846,79	3.661.717.429,23	-75.748.582,44
B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'.....	425.900,95	-	-	425.900,95	493.952,62	-68.051,67
TOTALE B).....	425.900,95	-	-	425.900,95	493.952,62	68.051,67
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	3.596.885.477,74	40.370.727,00	29.879.997,00	3.586.394.747,74	3.662.211.381,85	-75.816.634,11

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	2.335.937,21	2.301.171,78	34.765,43
TOTALE A).....	2.335.937,21	2.301.171,78	34.765,43
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale.....	1.770.741,16	1.741.462,17	29.278,99
-Istituto italiano di medicina sociale.....	18.242,76	12.950,23	5.292,53
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	3.269.904,69	3.237.583,07	32.321,62
TOTALE B).....	5.058.888,61	4.991.995,47	66.893,14
TOTALE (A+B).....	7.394.825,82	7.293.167,25	101.658,57

ALLEGATO N. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
Insussistenza di residui per contributi.....	18.283.879,89	24.577.972,45	-6294092,56
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili.....	784.484,89	971.826,80	-187341,91
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	17.992.280,14	5.800.586,47	12191713,67
TOTALE.....	37.060.644,92	31.350.365,72	5.710.279,20

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'anno 2008 è stata interessata, oltre che dalla normativa preesistente, dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che ha determinato in 47,43 euro la misura del reddito medio convenzionale giornaliero, da applicare alle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal D. L.vo 146/1997, ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni.

Attualmente non è previsto alcun aumento delle aliquote contributive da applicare al reddito medio convenzionale poiché con l'anno 2003 è stato applicato l'ultimo aumento previsto dal Decreto legislativo n.146/1997.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 233/1990, le aliquote vigenti per il 2008 sono le seguenti:

- 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o zone svantaggiate.

Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della medesima legge, è stato pari, per l'anno 2008, a euro 0,58 a giornata.

Anche per l'anno in considerazione hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche danneggiate da calamità naturali.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto, all'articolo 59, comma 15, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i lavoratori autonomi pensionati di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la riduzione del 50 per cento dell'importo del contributo previdenziale. Tale riduzione contributiva si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto:

- all'articolo 34 che, con effetto 1° gennaio 1999, gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'articolo 77, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 49, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, dovuto dagli iscritti, portandolo a € 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni per maternità a carico della Gestione.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) prevede:

- all'articolo 69, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;
 - commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
- all'articolo 71, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato. Con D.I. del 7 febbraio 2003 n.57 è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo;
- all'articolo 72, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
- all'articolo 73, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'articolo 38, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'articolo 43, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) prevedono:

- all'articolo 38, comma 9, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- all'articolo 44, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" stabilisce:

- all'articolo 1, comma 1, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- all'articolo 2, comma 1, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
- all'articolo 2, comma 2, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- all'articolo 2, comma 3, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- all'articolo 3, comma 1, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- all'articolo 4, comma 1, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale

matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

- all'articolo 4, comma 2, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- all'articolo 5, comma 1, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
- all'articolo 5, comma 4, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- all'articolo 6, comma 1, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- all'articolo 7, comma 1, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

- all'articolo 15, comma 1, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatesi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al comma 2, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatesi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'articolo 16, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Le modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevedono:

- ai commi 48 e 49, la specifica imputazione degli accantonamenti da riversare, a carico di ciascun ente previdenziale pubblico, relativamente alle minori spese per consumi intermedi, a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, secondo quanto già previsto dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194 e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168;
- al comma 186, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2008 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;
- ai commi da 263 a 266, il trasferimento all'INPS, dal bilancio dello Stato, della somma a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici;
- al comma 423, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
- ai commi 523 e 524, il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e

irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

L'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede:

- al comma 1, che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- al comma 2, che la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ed inoltre, che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 266 prevedono:

- ai commi 742, 743 e 744, uno specifico adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2007 alle gestioni previdenziali;
- al comma 745, criteri diversi per la ripartizione dell'importo globale delle somme trasferite alle gestioni previdenziali in riferimento alle effettive esigenze di apporto contributivo dello Stato alle